

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPLESSIVO IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE, AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO INDETERMINATO

Emanato con D.R. n. 1574/2025 del 23.05.2025

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n.240 (d'ora in poi "scatto").

I destinatari del presente regolamento sono i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito, che abbiano maturato l'anzianità utile per l'attribuzione dello scatto, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 5.

La valutazione di cui all'art. 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010 non dà luogo necessariamente all'attribuzione degli scatti stipendiali

Art. 2

Presentazione della relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte e richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale

Il procedimento di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale ha cadenza semestrale.

Il procedimento è avviato mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo dell'elenco dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato che, nel corso del semestre precedente, abbiano maturato l'anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto. La relativa comunicazione è altresì trasmessa ai docenti interessati mediante posta elettronica istituzionale.

I professori e i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano maturato, secondo le disposizioni di legge vigenti, l'anzianità utile al conseguimento della progressione economica sono tenuti a presentare una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto.

La richiesta di attribuzione dello scatto, unitamente alla relazione di cui al precedente comma 3, devono essere inoltrate secondo le modalità prescritte all'atto dell'indizione della procedura entro il 30° giorno successivo alla data della comunicazione, di cui al precedente comma 2.

Il superamento della procedura vale anche come valutazione positiva ai fini della partecipazione alle Commissioni di concorso nazionali e locali (art. 6, commi 7 e 8) della legge 240/2010.

Art. 3

Periodo e attività oggetto di valutazione

1. Ai fini del riconoscimento dello scatto stipendiale la valutazione avrà ad oggetto:
 - 1) per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica triennale:
 - a) l'attività didattica svolta nel triennio accademico precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica;
 - b) l'attività di ricerca svolta nel triennio solare precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica;
 - c) l'attività gestionale, di cui al successivo articolo 4, comma 1, punto 1) lettera c), svolta nel triennio accademico precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica;

2) per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica biennale:

a) l'attività didattica svolta nel biennio accademico precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica;

b) l'attività di ricerca svolta nel biennio solare precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica;

c) l'attività gestionale, di cui al successivo articolo 4, comma 1, punto 2), lettera c), svolta nel biennio accademico precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica.

2. Ai fini della determinazione dei periodi oggetto di valutazione per "triennio o biennio accademico" s'intende il triennio o biennio accademico conclusosi anteriormente alla data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il passaggio di classe e per "triennio o biennio solare" il triennio o il biennio conclusosi il 31 dicembre antecedente la maturazione della predetta anzianità di servizio.

3. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca vengono considerati i prodotti della ricerca delle tipologie ammissibili per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale pubblicati nel triennio o nel biennio solare oggetto di valutazione, che risultano conferiti al Catalogo della Ricerca di Ateneo entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di attribuzione dello scatto e della relazione di cui al precedente art. 2, comma 3.

4. Per l'attività gestionale sarà valutata, secondo i criteri di cui al successivo articolo 4, comma 1, punto 1) o punto 2), lettera c), la partecipazione alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e del Consiglio di Dipartimento di rispettiva afferenza, e della Giunta di Facoltà e/o di Dipartimento di cui i professori e i ricercatori siano eventualmente componenti, salvo che i docenti interessati abbiano ricoperto nel biennio o nel triennio accademico oggetto di valutazione, per almeno un anno accademico, uno dei seguenti incarichi accademici conferiti con formale provvedimento rettorale emanato nelle forme prescritte dallo Statuto o dai Regolamenti di Ateneo:

- Rettore;
- Prorettore Vicario;
- Prorettore;
- Delegato del Rettore;
- Componente del Senato accademico;
- Componente del Consiglio di amministrazione;
- Preside di Facoltà;
- Presidente SSAS;
- Direttore SSAS;
- Direttore di Dipartimento;
- Direttore Centro di Ricerca e di Servizi;
- Presidente di Consiglio di Corso di studio o di area didattica;
- Direttore di Scuola di specializzazione;
- Coordinatore di Dottorato di Ricerca;
- Componente del Nucleo di valutazione dell'Ateneo;
- Componente del Team Qualità d'Ateneo.

5. I Professori e Ricercatori a tempo indeterminato che pur avendo maturato presso questo Ateneo l'anzianità utile al conseguimento della progressione economica e che tuttavia hanno svolto, nel periodo di oggetto di valutazione, la propria attività istituzionale, in tutto o in parte, presso altri Atenei, devono autocertificare, mediante apposito modulo predisposto dagli Uffici dell'Amministrazione, la pregressa attività svolta all'esterno, ferme restando le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni, che saranno effettuate ai sensi della normativa vigente

Art. 4

Verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale

1. Conseguono lo scatto stipendiale:

1) i professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica triennale che:

a) nel triennio accademico oggetto di valutazione hanno svolto e regolarmente rendicontato i compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo quanto previsto nel relativo Regolamento di Ateneo;

b) nel triennio solare oggetto di valutazione hanno pubblicato almeno un prodotto della ricerca fra le tipologie ammissibili per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, in relazione al Settore concorsuale/Gruppo scientifico-disciplinare di appartenenza;

c) nel triennio accademico oggetto di valutazione, per almeno un anno accademico hanno ricoperto uno degli incarichi accademici, di cui al precedente articolo 3, comma 4, senza essere stati sospesi dalle relative funzioni per mancato raggiungimento degli obiettivi nei casi previsti dall'art. 4, comma 11, dello Statuto, oppure, per i docenti non titolari dei predetti incarichi accademici, hanno partecipato alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e del Consiglio di Dipartimento cui afferiscono, e della Giunta di Facoltà e/o di Dipartimento, di cui siano eventualmente componenti, totalizzando un numero complessivo di presenze effettive uguale o superiore al numero complessivo delle assenze ingiustificate;

d) nel triennio solare oggetto di valutazione non hanno commesso violazioni del codice etico accertate dal Senato Accademico e non hanno riportato sanzioni disciplinari.

2) i professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica biennale che:

a) nel biennio accademico oggetto di valutazione hanno svolto e regolarmente rendicontato i compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo quanto previsto nel relativo Regolamento di Ateneo;

b) nel biennio solare oggetto di valutazione hanno pubblicato almeno un prodotto della ricerca, delle tipologie ammissibili per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, in relazione al Settore concorsuale/Gruppo scientifico-disciplinare di appartenenza;

c) nel biennio accademico oggetto di valutazione, per almeno un anno accademico, hanno ricoperto uno degli incarichi accademici, di cui al precedente articolo 3, comma 4, senza essere stati sospesi dalle relative funzioni per mancato raggiungimento degli obiettivi nei casi previsti dall'art. 4, comma 11, dello Statuto o, per i docenti non titolari dei predetti incarichi accademici, hanno partecipato alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e del Consiglio di Dipartimento cui afferiscono, e della Giunta di Facoltà e/o di Dipartimento, di cui siano eventualmente componenti, totalizzando un numero complessivo di presenze effettive uguale o superiore al numero complessivo delle assenze ingiustificate;

d) nel biennio solare oggetto di valutazione non hanno commesso violazioni del codice etico accertate dal Senato Accademico e non hanno riportato sanzioni disciplinari.

2. Conseguono il passaggio di classe stipendiale i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che, all'esito del procedimento di verifica, risultino in possesso di tutti i requisiti indicati al comma 1, punto 1 o punto 2, del presente articolo.

3. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato che, all'esito del procedimento di verifica, non risultino in possesso in tutto o in parte dei requisiti indicati al precedente comma 1, punto 1) o punto 2), possono richiedere l'attribuzione dello scatto stipendiale solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, non prima di 365 giorni dalla data della precedente maturazione. In tal caso il triennio o il biennio (solare e accademico) oggetto di valutazione saranno differiti di un anno rispetto al triennio o al biennio (solare e accademico) che precedono l'originaria data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica.

4. Fermo restando l'obbligo di presentazione della relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione, i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che non richiedano l'attribuzione dello scatto, pur avendo maturato la prescritta anzianità di servizio, possono presentare la domanda nella successiva tornata di valutazione. In tal caso il triennio o il biennio (solare e accademico) oggetto di valutazione sono costituiti dal triennio o dal biennio (solare e accademico) che precedono l'originaria data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica.

5. In caso di mancata presentazione della domanda di attribuzione dello scatto per due tornate di valutazione consecutive, la richiesta può essere presentata solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, non prima di 365 giorni dalla data della precedente maturazione. In tal caso il triennio o il biennio (solare e accademico) oggetto di valutazione sono differiti di un anno rispetto al triennio o al biennio (solare e accademico) che precedono l'originaria data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica.

6. In caso di mancata attribuzione dello scatto stipendiale per valutazione negativa o per mancata presentazione della domanda di riconoscimento della progressione economica per due tornate di valutazione consecutive, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori, di cui all'articolo 9 della Legge n. 240/2010 e ss.mm.ii.

Art. 5

Periodo e attività oggetto di valutazione in caso di congedi e assenze

1. Per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica triennale, in caso di congedi e assenze a qualunque titolo, comprese le diverse tipologie di aspettativa senza assegni, **ad eccezione di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo**, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 12 mesi.

2. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica triennale che hanno fruito di un periodo di assenza o di aspettativa di cui al comma precedente superiore a 24 mesi sono sottoposti a valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale al completamento del periodo di servizio di 12 mesi.

3. Per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica biennale, in caso di congedi e assenze a qualunque titolo, comprese le diverse tipologie di aspettativa senza assegni, **ad eccezione di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo**, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 12 mesi.

4. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica biennale che hanno fruito di un periodo di assenza o di aspettativa di cui al comma precedente superiore a 12 mesi sono sottoposti a valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale al completamento del periodo di servizio di 12 mesi.

5. I periodi di aspettativa obbligatoria per una delle situazioni di incompatibilità elencate dall'art. 13, comma 1, nn. da 1) a 13) del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 sono considerati periodi di effettivo servizio. Limitatamente a tali periodi, la relazione allegata alla domanda riguarda esclusivamente le attività gestionali svolte in relazione alla funzione o all'incarico svolto.

6. I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio. Per tali periodi, la relazione di cui al precedente articolo 2 riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.

7. In caso di congedo di maternità o paternità, di cui ai capi III e IV del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il periodo triennale soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio.

Art. 6

Modalità di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto

1. La verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale, di cui al precedente art. 4, comma 1, punto 1 o punto 2, è effettuata, con cadenza semestrale, da una Commissione composta da un professore di ruolo di prima fascia, da un professore di ruolo di seconda fascia e da un ricercatore a tempo indeterminato nominati dal Rettore, sentito il Senato Accademico.

2. In prima applicazione la Commissione viene nominata entro e non oltre 7 giorni dalla conclusione dei termini di cui all'art. 2 c. 4 e dura in carica un anno; la Commissione non è rinnovabile.

3. Successivamente ai termini di cui al c. 2 ogni nuova Commissione a regime viene nominata entro e non oltre i termini di scadenza della Commissione precedente.

4. Non possono far parte della Commissione i docenti che:

- a) nell'anno di mandato abbiano diritto a presentare la domanda di attribuzione dello scatto stipendiale;
- b) nell'anno di mandato siano collocati nel regime di impegno a tempo definito;

- c) nell'anno di mandato siano collocati in aspettativa obbligatoria per la sussistenza di una situazione di incompatibilità con l'ufficio di professore o di ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o di altre specifiche ed espresse disposizioni normative;
 - d) nel triennio solare precedente non siano risultati in possesso dei requisiti prescritti per il riconoscimento della progressione economica, ovvero non abbiano presentato la domanda di attribuzione dello scatto stipendiale per due tornate di valutazione consecutive;
 - e) nel triennio solare precedente abbiano commesso violazioni del codice etico accertate dal Senato Accademico o abbiano riportato sanzioni disciplinari;
5. Ai componenti della Commissione si applica il regime delle incompatibilità previsto per i concorsi pubblici. I componenti della Commissione non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo.
6. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.
7. La Commissione, con il supporto dei competenti Uffici dell'Amministrazione, effettua la verifica:
- a) dell'attività didattica, acquisendo le validazioni delle attestazioni relative all'assolvimento dell'impegno didattico;
 - b) dell'attività di ricerca, accertando che la produzione scientifica attestata nella relazione presentata insieme alla domanda di attribuzione dello scatto risponda ai requisiti indicati nell'art. 4, comma 1, punto 1) lett. b) e punto 2) lett. b) del presente Regolamento e alle risultanze del Catalogo della Ricerca di Ateneo;
 - c) delle attività gestionali, acquisendo dalle Facoltà e dai Dipartimenti i dati relativi alla partecipazione alle sedute delle Assemblee e delle Giunte di Facoltà e dei Consigli e delle Giunte di Dipartimento e dalle Aree Risorse Umane e Affari Istituzionali l'elenco dei docenti che abbiano ricoperto gli incarichi accademici di cui all'art. 3, comma 4, del presente Regolamento.
8. Ai fini della verifica delle presenze e delle assenze ingiustificate alle sedute degli Organi accademici fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le Segreterie amministrative delle singole Facoltà e dei singoli Dipartimenti.
9. Il procedimento di verifica si conclude entro 60 giorni decorrenti dai termini di scadenza di cui all'art. 2 c. 4.
10. Al termine dei lavori, la Commissione predispose l'elenco dei docenti aventi diritto all'attribuzione dello scatto stipendiale, redigendo apposito verbale. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione e dispone l'attribuzione dello scatto a favore degli aventi diritto.

Art. 7 Conclusione del procedimento

Al termine del procedimento di verifica, l'Amministrazione notifica l'esito agli interessati tramite posta elettronica istituzionale.

Art. 8

Decorrenza dell'attribuzione dello scatto stipendiale

Gli effetti giuridici dell'attribuzione dello scatto decorrono dalla data di maturazione del diritto; gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.

Ferma restando la decorrenza degli effetti economici dal primo giorno del mese, in caso di valutazione negativa o di mancata presentazione della domanda di riconoscimento della progressione economica per due tornate di valutazione consecutive, gli effetti giuridici ed economici dell'attribuzione dello scatto sono differiti di un anno dalla data di maturazione del diritto per ciascuna tornata in cui il professore o il ricercatore ha riportato una valutazione negativa e ogni due tornate consecutive in cui il professore o il ricercatore a tempo indeterminato non ha presentato la domanda di attribuzione dello scatto, pur essendo legittimato a richiedere la progressione economica.

Art. 9 Disposizioni transitorie e finali

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, punto 1) lett. c), conseguono il diritto all'attribuzione dello scatto anche coloro che, avendo maturato l'anzianità di servizio per il passaggio di classe nel 2017 o nel 2018, hanno partecipato, nel triennio accademico precedente la maturazione del diritto all'attribuzione dello scatto, alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e del Consiglio di Dipartimento cui afferiscono, e della Giunta di Facoltà e/o di Dipartimento di cui siano eventualmente componenti, non superando il 40% di assenze ingiustificate complessive."

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato a cui nelle tornate di valutazione precedenti alla sua entrata in vigore non è stato attribuito lo scatto stipendiale per valutazione negativa o per mancata presentazione della domanda di riconoscimento della progressione economica.

Art. 10

Entrata in vigore del Regolamento

La presente modifica del Regolamento è pubblicata sul sito istituzionale di Sapienza Università di Roma il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione. Dalla data della sua entrata in vigore la presente modifica del Regolamento sostituisce il solo art. 5 del Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, emanato con D.R. n. 98/2023 del 19.01.2023.

Ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato sarà effettuata in base alle disposizioni del presente regolamento relative alla progressione economica biennale con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017.